

**24 LUGLIO 2025**

**DIREZIONE**

**OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA: CONTRATTO D'APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO – 4° STRALCIO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILVANZO SRL ALL'INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI" RIENTRANTI NELLE CAT.OS30 ALL'IMPRESA ELETTRICA S.R.L.**

**C.I.G.: 8637825EAC**  
**C.U.P.: H63B08000190003**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04/02/2021 è stata approvata la documentazione di gara per l'perimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell'art. 30 comma 5bis, dell'art. 33 e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l'affidamento dell'appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, delegando all'agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) la funzione di stazione appaltante.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28/10/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto all'Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) "EDILVANZO S.R.L." (capogruppo-mandataria) e "F.LLI NOSELLI S.A.S. DI CARLO NOSELLI & C." (successivamente F.lli Noselli s.a.s. di Noselli Roberta & c., ed ora, a seguito di cessione d'azienda, "Ress Multiservice srl") (mandante) a fronte di un ribasso dell'11,953% dell'importo a base di gara.

In data 10/12/2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto con atto pubblico informatico a cura del notaio Dolzani dott. Marco.

In data 14/03/2023 (prot. Opera n. 2134) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa EDILVANZO S.r.l. relativamente alle lavorazioni riguardanti "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" rientranti nella categoria scorporabile SIOS: cat. OS30, da affidare all'impresa ELETTRICA S.r.l. con sede in

Predaia (TN) fraz. Mollaro - Via del Plan del Sant, 36 - P.IVA 01229300221, verso un corrispettivo complessivo di € 439.501,45.=, di cui € 500,00.= per oneri della sicurezza.

Con determinazione del Direttore di Opera Universitaria n. 79 di data 7/4/2023 veniva autorizzato tale subappalto.

In data 30/6/2025 (prot. Opera n. 6286) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di integrazione del subappalto da parte dell'impresa EDILVANZO S.r.l. all'impresa ELETTRICA S.r.l. per le maggiori lavorazioni riguardanti "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" rientranti nella categoria OS30, a seguito delle perizie suppletive di variante sopraggiunte.

Vista la nuova dichiarazione, resa dall'appaltatore contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'integrazione del subappalto concernente l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e la dichiarazione circa l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa ELETTRICA S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

vista la dichiarazione, resa sempre dall'appaltatore contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'integrazione del subappalto, con la quale lo stesso rende noto che i termini previsti per le lavorazioni oggetto della presente autorizzazione all'integrazione del subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale;

visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016;

viste le nuove attestazioni del direttore dei lavori arch. Luciano Eccher (prot. Opera n. 7849 di data 18/7/2025) nonché del coordinatore della sicurezza p.i. Enrico Zendron (prot. 8064 di data 21/7/2025) con cui gli stessi dichiarano che nulla osta all'autorizzazione alla presente integrazione al subappalto;

considerata l'iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) dell'impresa ELETTRICA S.r.l. verificata attraverso la consultazione dell'elenco telematico presente sul sito del Commissariato del Governo per la provincia di Trento ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 con validità dell'iscrizione fino al 16/7/25 (prot. Opera n. 156646804 di data 3/7/2025);

vista la dichiarazione dell'impresa ELETTRICA S.r.l. con la quale la stessa dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dell'impresa ELETTRICA S.r.l. e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice,

viste:

- le dichiarazioni sostitutive dell'aggiudicataria A.T.I. EDILVANZO S.R.L e RESS MULTISERVICE srl attestanti l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (prot. Opera n. 6286 e all. 10 alla medesima nota);
- la dichiarazione sostitutiva del subappaltatore ELETTRICA S.r.l. di aver preso visione e accettato in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008 (prot. Opera n. 6286 all. 4);

- la dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ELETTRICA S.r.l. inerente la composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. n. 187 del 11 maggio 1991 prot. Opera n. 6286 e all. 2);
- la dichiarazione organico medio e contratto collettivo applicato (prot. Opera n. 6286 e all. 1);
- la dichiarazione resa dal subappaltatore relativamente all'applicazione della Legge 136/2010 (prot. Opera n.6286 di data 30/6/2025 all. 5);

preso atto che gli apprestamenti per la sicurezza saranno realizzati direttamente dalla ditta appaltatrice e pertanto i relativi costi saranno da quest'ultima sostenuti;

vista la dichiarazione resa contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa EDILVANZO S.r.l. riguardante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore ELETTRICA S.r.l. e la compatibilità e congruenza dei tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto con il programma dei lavori dell'appalto principale;

rilevato che il subappaltatore ELETTRICA S.r.l. risulta essere iscritto all'elenco di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016 e che in data 29/07/2024 APAC ha effettuato i controlli in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione operate sull'operatore economico con esito regolare (prot. n. 156597981 del 02/07/2025);

preso atto di quanto previsto dal Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici adottato con Decreto del Presidente Della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg, del parere n. 420 di data 31/05/2024 consultabile sul sito di "L'Esperto risponde" (piattaforma provinciale che fornisce un servizio di assistenza e consulenza giuridica nel settore dei contratti pubblici rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 5 della l.p. 2/2016) e della nota informativa protocollo PAT/RFS506-03/05/2024-0336073 in merito alla possibilità di utilizzo delle verifiche già effettuate dalla struttura provinciale e alle verifiche che restano in capo alla stazione appaltante;

acquisita la visura storica (prot. 6416 di data 3/7/2025) della ditta ELETTRICA S.r.l. iscritta con numero REA TN – 123751 e valutato che le modifiche intervenute dopo la data dei controlli di APAC non sono rilevanti ai fini della presente autorizzazione di subappalto, in particolare:

- vi è coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice abilitata a svolgere attività appartenente alla categoria OS30 relativa a "*impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*";
- non sono intervenute modifiche alla compagine sociale dalla data dei controlli di APAC ad oggi;
- non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo;

verificata l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n.30162/16/00 rilasciata all'impresa ELETTRICA S.r.l. dalla ESNA-SOA, in corso di validità, di categoria e qualificazione idonee alla esecuzione dei lavori in subappalto;

verificato il D.U.R.C. On Line protocollo INAIL 49573150 relativo all'impresa subappaltatrice ELETTRICA S.r.l., in corso di validità, il cui esito risulta "regolare" ed è in scadenza il 16/10/2025 (prot. Opera n. 6415 di data 3/7/2025);

visti la perizia di variante in corso d'opera n. 5 al progetto e il relativo atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, approvata con determinazione n. 103 di data 30.04.2025, che integrano le lavorazioni rientranti nella cat. OS 30;

visto il contratto di subappalto (con efficacia subordinata – art. 24) di data 10/2/2023 (prot. Opera n. 2831 di data 6/4/2023) tra Edilvanzo s.r.l. ed Elettrica s.r.l. riguardante l'esecuzione dei suddetti lavori in subappalto;

visto l'Atto di integrazione al contratto di subappalto di data 3/6/2025 (acquisito al protocollo di Opera al n.6286 di data 30/6/2025 all. 12 e 13) il quale conferma la validità del contratto di subappalto, incrementando le lavorazioni e conseguentemente il corrispettivo al subappaltatore per € 141.039,70;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'operatore economico non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'operatore economico sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche svolte da APAC, risultano veritiere;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa EDILVANZO S.r.l. ad integrare il subappalto delle lavorazioni summenzionate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, all'impresa ELETTRICA S.r.l., con sede in Predaia (TN) fraz. Mollaro - Via del Plan del Sant, 36 - P.IVA 01229300221, verso un corrispettivo complessivo di € 141.039,70.=, di cui € 0= per oneri della sicurezza.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136/20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa EDILVANZO S.r.l. aggiudicataria in A.T.I. con l’impresa F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C. (successivamente F.lli Noselli s.a.s. di Noselli Roberta & c., ed ora, a seguito di cessione d’azienda, “Ress Multiservice srl”) dell’appalto misto di lavori e forniture per l’intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 in c.c. Trento – 4° stralcio esecutivo, ad affidare in subappalto l’integrazione delle lavorazioni riguardanti la realizzazione di “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” rientranti nelle cat. scorporabili SIOS: cat. OS30 all’impresa ELETTRICA S.r.l. con sede in Predaia (TN) fraz. Mollaro - Via del Plan del Sant, 36 - P.IVA 01229300221, verso un corrispettivo complessivo di € 141.039,70.= di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza);
2. di dare atto che l’impresa aggiudicataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
  - a) l’Impresa aggiudicataria:

- deve rendere disponibile all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza aggiornato, predisposto dal subappaltatore mentre altra copia è inviata al Coordinatore della sicurezza;
- b) l'Impresa subappaltatrice:
- deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell'impresa aggiudicataria;
3. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e della integrazione in approvazione col presente provvedimento nonchè del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;
  4. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo le modalità dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2/2016;
  5. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento a EDILVANZO S.r.l..

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---